



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemeza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

### ATTIVITA' DILETTANTI

## Stagione Sportiva 2024/2025

## Comunicato Ufficiale N° 19 del 29 Agosto 2024

### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

#### DOMANDE DI FUSIONE - MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE E TRASFERIMENTO SEDE SOCIALE

Si informa che la F.I.G.C. ha ratificato le richieste di Fusione e mutamento di denominazione sociale proposte dalle società di seguito elencate:

#### FUSIONE

(74898) A.S.D. GALLICO CATONA F.C. (RC) **con** (933877) A.S.D. VAL GALLICO (RC)  
dando origine a **(963052) ASD VAL GALLICO di REGGIO CALABRIA (RC)**

(69594) U.S.D. AFRICO (RC) **con** (943616) A.S.D. SAINT MICHEL (RC)  
dando origine a **(963111) A.S.D. AFRICO di AFRICO (RC)**

(949902) A.S.D. GALLINESE DL (RC) **con** (949972) A.S.D. S. CRISITNA (RC)  
dando origine a **(963102) A.S.D. GALLINESE DL di REGGIO CALABRIA (RC)**

#### MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE E TRASFERIMENTO SEDE SOCIALE

Matricola	Vecchia denominazione			Nuova denominazione			
948163	A.S.D.	SAN NICOLA DA CRISSA 2017 (di San Nicola da Crissa)	in	A.S.D.	SAN NICOLA CHIARAVALLE	di	Torre di Ruggiero
949971	A.S.D.	REAL CITTANOVA (di Cittanova)	in	A.S.D.	SPORTING POLISTENA	di	Polistena

#### MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE

Matricola	Vecchia denominazione		Nuova denominazione	
951768	A.S.D.	REAL ARANGEA	A.S.D.	REGGIO CALABRIA CALCIO A 5
944211	A.S.D.	REAL PIZZO	A.S.D.	PIZZO
954852	A.S.D.	1912 PALMESE	A.S.D.	U.S. PALMESE 1912

### Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

**COMUNICATO UFFICIALE N. 68/A FIGC** inerente il "Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni" sui tesserati;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 69/A FIGC** inerente l'introduzione dell'art. 28 bis del Codice di Giustizia Sportiva;

## 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

### Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

**CIRCOLARE N. 38 - 2024 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente per oggetto: D.L. n. 113 del 9 agosto 2024 - Disposizioni tributarie per lo sport dilettantistico;

**CIRCOLARE N. 39 - 2024 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente per oggetto: D. Lgs. n. 108 del 5 agosto 2024 recante modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo, degli adempimenti tributari e del concordato preventivo biennale (D. Lgs. n. 221 del 30 dicembre 2023);

**CIRCOLARE N. 40 - 2024 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente per oggetto: Riforma fiscale - Decreto Legislativo n. 110 del 29 luglio 2024 recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione;

**COMUNICATO UFFICIALE n. 101** pubblicato dalla L.N.D. inerente le integrazioni al C.U. n. 44 della L.N.D. in merito all' Assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti - Stagione Sportiva 2024-2025;

**CIRCOLARE N. 21** pubblicata dalla L.N.D. inerente "Politiche di Safeguarding FIGC".

## 3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. – DIVISIONE CALCIO A CINQUE

### Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali:

**COMUNICATO UFFICIALE n. 13**, pubblicato dalla Divisione Calcio a Cinque - L.N.D. inerente gli organici e la composizione dei gironi dei Campionati di Serie A, Serie A2 Elite, Serie A2 e Serie B Maschile e Serie A e B Femminile s.s. 2024/2025;

**COMUNICATO UFFICIALE n. 15**, pubblicato dalla Divisione Calcio a Cinque - L.N.D. inerente l'elenco delle società rinunciarie ai campionati di Serie A2 e Serie B Maschile e Serie B Femminile.

## 4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

### ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.

Calciatore	Nato	Società	Rilascio	Scadenza	
BIANCHI	GIUSEPPE	17.11.2008	A.S.D. AEK CROTONE	28.08.2024	03.07.2025

#### Art. 117 bis N.O.I.F.- RICHIESTE ACCOLTE

MATRICOLA	NOMINATIVO	DATA DI NASCITA	SOCIETA	DECORRENZA
1084783	STRUMIA DIEGO MARTIN	13/03/2003	AGS.D. SORIANO 2010	28/08/2024

Art. 117 bis N.O.I.F.- Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "giovani dilettanti", "giovani di serie" e dei "giocatori/giocatrici di Calcio a 5"

## COPPA ITALIA

### Segreteria

#### PRECISAZIONE DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' A.S.D. TREBISACCE CALCIO

Si precisa che per come trasmesso dal Comune di Trebisacce con PEC del 28.08.2024, "la tribuna ospiti del campo sportivo G.Amerise di Trebisacce, risulta al momento inagibile e interdetto al pubblico".

### Modifiche al programma gare

#### Gara ALTOMONTE RC = CASTROVILLARI CALCIO del 01.09.2024 (ore 16.00)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo comunale "V. Vattimo" di Spezzano Albanese, sito in Contrada Serralta.

#### Gara CITTA DI GUARDAVALLE 1975 = ARDORE del 01.09.2024 (ore 16.00)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo comunale "Dicone" di Caulonia, sito in Via Pitagora.

#### Gara DELIESE = REGGIO RAVAGNESE 1960 del 01.09.2024 (ore 16.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata a sabato 31 agosto 2024, ore 16.00.

## 5. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

### COPPA ITALIA

#### GIRONE 01 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
TREBISACCE CALCIO	ROSSANESE	A	01/09/2024 16:00	314 "G. AMERISE"	TREBISACCE/ROVITTI	CONTRADA ROVITTI

#### GIRONE 02 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ALDOMONTE RC	CASTROVILLARI CALCIO	A	01/09/2024 16:00	27 "V. VATTIMO"	SPEZZANO ALBANESE	CONTRADA SERRALTA

#### GIRONE 03 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SCALEA CALCIO 1912	DIGESSE PRAIATORTORA	A	01/09/2024 16:00	25 "LONGOBUCCO"	SCALEA	VIA FAZIO DEGLI UBERTI

singola gara

#### GIRONE 04 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
V.E. RENDE	PAOLANA	A	01/09/2024 16:00	89 "DANTE DE LIO"	SAN FILI	VIA GRAMSCI LOC. FRASSINO

#### GIRONE 05 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SOCCER MONTALTO	RENDE CALCIO 1968	A	01/09/2024 16:00	515 C.S. SOCCER MONTALTO	MONTALTO UFFUGO	VIA SETTIMO TORINESE, 43

#### GIRONE 06 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CITTA AMANTEA 1927	VIGOR LAMEZIA CA.1919	A	01/09/2024 16:00	42 "S. MEDAGLIA"	AMANTEA	VIA DEGLI STADI - LOC. COLONGI

#### GIRONE 07 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AEK CROTONE	ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	A	01/09/2024 16:00	487 "SETTORE B"	CROTONE/TUFOLO	VIA GIOACCHINO DA FIORE

#### GIRONE 08 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MESORACA CALCIO	SORIANO 2010	A	01/09/2024 16:00	151 "S. BAFFA"	COTRONEI	VIA GRAMSCI

#### GIRONE 09 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CARAFFA	GIOIESE 1918	A	01/09/2024 16:00	503 CENTR.TECN.FED.LE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1

#### GIRONE 10 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
COMPRES. CAPO VATICANO	U.S. PALMESE 1912	A	01/09/2024 16:00	325 "S.GIOVANNI BOSCO"	RICADI	FRAZ.SAN NICOLO' - LOC. GURNA

#### GIRONE 11 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CITTA DI GUARDAVALLE 1975	ARDORE	A	01/09/2024 16:00	59 "DICONE"	CAULONIA	VIA PITAGORA

#### GIRONE 12 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BOVALINESE 1911	SAN LUCA	A	01/09/2024 16:00	133 AFRICO	AFRICO NUOVO	VIA CAPO BRUZZANO

#### GIRONE 13 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MELICUCCO CALCIO	CITANOVA CALCIO	A	01/09/2024 16:00	477 "F. REDI"	MELICUCCO	VIA MORELLI

#### GIRONE 14 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DELIESE	REGGIO RAVAGNESE 1960	A	31/08/2024 16:00	32 DELIANUOVA	DELIANUOVA	VIA CARMELIA

#### GIRONE 15 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BIANCO	BRANCALEONE	A	01/09/2024 16:00	56 ARDORE	ARDORE MARINA	LOCALITA VESCOVADO

#### GIRONE 16 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PRO PELLARO	BOCALE CALCIO ADMO	A	01/09/2024 16:00	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGIO CAL./GROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO

singola gara

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 68/A

Il Presidente Federale

- visti gli adempimenti previsti dal D.lgs n. 36 del 2021 e dal D.lgs. n. 39 del 2021;
- vista la Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta Nazionale del C.O.N.I., di adozione del Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding) predisposto quale riferimento per le Federazioni Sportive Nazionali negli adempimenti predetti;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 87/A del 31 agosto 2023;
- ritenuto necessario, pertanto, adottare il “Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni” sui tesserati;
- vista la delega conferita dal Consiglio Federale nella seduta del 29 luglio 2024;
- d’intesa con i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a

di adottare il “Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni” sui tesserati.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# **REGOLAMENTO FIGC PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI**

## **Art. 1 - Finalità**

1. La FIGC e le sue Componenti si conformano alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate in materia dal CONI, dalla UEFA e dalla FIFA e adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale delle atlete e degli atleti, la loro effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito "*FIGC*") uniforma la propria organizzazione, nonché gli organi e le strutture federali, ai Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

3. Il presente Regolamento disciplina le procedure e le misure di prevenzione e di contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva.

## **Art. 2 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento si applica alle Società e ai tesserati della FIGC.

2. Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute nell'ambito dell'attività federale e/o connesse all'attività federale, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive.

3. Le condotte di abuso, violenza e discriminazione, come previste dal successivo art. 4, sono rilevanti a prescindere dalle modalità con le quali vengono consumate, sia di persona sia tramite modalità informatiche, sul web e/o attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.

## **Art. 3 - Diritti dei tesserati**

1. Tutti i Tesserati della FIGC (di seguito "*tesserati*") hanno il diritto fondamentale di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione

politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

2. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei soggetti di cui al comma 1 costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo e, pertanto, detti soggetti hanno il diritto a svolgere l'attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute.

3. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti.

#### **Art. 4 - Comportamenti rilevanti**

1. Costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) la molestia sessuale;
- d) l'abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l'incuria;
- g) l'abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo;
- i) i comportamenti discriminatori.

2. Ai fini del comma precedente, si intendono:

- a) per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore, tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere

nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

- c) per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per "abuso sessuale", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, e considerata non desiderata o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere i soggetti di cui all'art. 3, comma 1 a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare i citati soggetti in condizioni e contesti non appropriati;
- e) per "negligenza", il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, comportamento, condotta o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1;
- f) per "incuria", la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per "abuso di matrice religiosa", l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per "bullismo, cyberbullismo", qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati, con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva,

diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

- i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

## **Art. 5 – Buone Pratiche**

Le società e i tesserati, nello svolgimento delle attività sportive, sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti finalità:

- a) creare un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i soggetti coinvolti;
- b) riservare ad ogni tesserato adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;
- c) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la potestà genitoriale o al responsabile tecnico/allenatore del minore e alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding (di seguito anche “*Commissione*”);
- d) programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’atleta, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- e) prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e di controllo;
- f) evitare apprezzamenti, commenti e valutazioni che possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona, anche se strettamente inerenti alla prestazione sportiva;
- g) rimuovere gli ostacoli che impediscono l’espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
- h) prevenire concretamente i rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche della società e delle persone tesserate, in particolare se minori;
- i) assicurare la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.

## **Art. 6 - Conoscenza ed osservanza del Regolamento**

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, nello svolgimento dell'attività federale, sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi preposti.
2. Il presente Regolamento è pubblicato in una specifica sezione del sito internet della FIGC.
3. Le componenti federali e le loro articolazioni territoriali garantiscono la massima diffusione del presente Regolamento.

## **Art. 7 - Seminari informativi**

1. La FIGC, anche tramite le sue componenti, promuove attività formative sulle tematiche del presente Regolamento.

## **Art. 8 - Composizione e nomina della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding**

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 4, è istituita presso la FIGC la Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding.
2. La Commissione, in particolare:
  - a) vigila sull'adozione e sull'aggiornamento, da parte delle Società, dei Modelli Organizzativi e di Controllo dell'attività sportiva, dei Codici di Condotta, nonché sulla avvenuta nomina del Responsabile di cui all'art. 10, comma 7;
  - b) adotta ogni necessaria iniziativa per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al presente Regolamento;
  - c) segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
  - d) relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di Safeguarding della Federazione all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
  - e) fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding e dall'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "ODV") della FIGC;
  - f) svolge ogni altra funzione attribuitagli dal Consiglio Federale.

3. La Commissione è formata da almeno 7 componenti, compreso il Presidente, nominati per un quadriennio dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.
4. Possono essere nominati Presidente e componenti della Commissione coloro che sono in possesso dei requisiti previsti all'art. 29 dello Statuto federale, che non incorrono in nessuna delle fattispecie previste dall'art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e che sono in possesso di comprovata esperienza in materia giuridico-legale, medico-sanitaria o in ambito sociale, psicologico o sportivo.
5. La Commissione sottopone al Consiglio Federale, per l'approvazione, il proprio regolamento di funzionamento.
6. La Commissione deve dare informativa, con cadenza almeno semestrale, al Consiglio Federale in merito alle proprie deliberazioni e all'attività svolta.
7. La FIGC garantisce il supporto alle attività della Commissione per il tramite della struttura federale all'uopo individuata.
8. La Commissione esercita le proprie funzioni d'ufficio e/o a seguito di segnalazioni di terzi. Le segnalazioni possono pervenire anche dall'ODV e/o dall'Organo Ricevente le segnalazioni Whistleblowing.
9. In caso di rilevazione diretta di comportamenti illeciti, la Commissione è tenuta ad intervenire senza indugio, informando la Procura Federale; ha, altresì, facoltà di acquisire ogni documento ritenuto utile, trasmettendone copia con immediatezza alla Procura Federale.

#### **Art. 9 - Dovere di segnalazione e obblighi di riservatezza**

1. I tesserati che vengano a conoscenza di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, in ogni ambito e per qualsiasi motivazione, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Commissione.
2. Le segnalazioni scritte devono contenere ogni circostanza nota al segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.
3. La Commissione garantisce la riservatezza del segnalante, qualora espressamente richiesto dallo stesso o valutato necessario per la tutela dei soggetti coinvolti.
4. La tutela di cui al comma 3 non è garantita nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.
5. Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e di pericolo, è istituito il servizio di segnalazione sul sito internet istituzionale della FIGC.

6. La Commissione riferisce periodicamente, con cadenza almeno semestrale, al Consiglio Federale il resoconto delle segnalazioni ricevute, garantendo l'anonimato dei soggetti coinvolti, ivi incluso quanto direttamente riscontrato.

#### **Art. 10 - Adempimenti delle società**

1. Tutte le Società devono predisporre e adottare, entro 12 mesi dalla pubblicazione delle "Linee Guida FIGC" di cui al C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023, un Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva (di seguito, anche solo il "*Modello*") e un Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (di seguito, anche solo "*Codice*"), conformi a dette Linee Guida.

2. I Modelli e i Codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e devono prevedere meccanismi di adeguamento a eventuali modifiche e integrazioni delle leggi dello Stato, dei Principi Fondamentali adottati in materia dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding, delle Linee Guida federali e/o alle raccomandazioni della Commissione e ad ogni altra norma sportiva sovraordinata.

3. I Modelli e i Codici di cui al comma 1 devono tener conto delle caratteristiche della Società e delle persone tesserate e si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

4. Le Società, già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto dal presente Regolamento e dalle Linee Guida della FIGC.

5. La FIGC, attraverso la Commissione e la Procura Federale, vigila sull'adozione da parte delle Società dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di Condotta, sulla relativa conformità alle Linee Guida e sul loro rispetto.

6. I Modelli e i Codici di cui al presente articolo prevedono, infine, ogni altra iniziativa, misura o procedura necessaria all'osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, dalle disposizioni emanate dal CONI, dalla UEFA, dalla FIFA e dalla FIGC in materia, nonché, più in generale, necessaria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata, alle caratteristiche della singola Società e dei relativi tesserati.

7. Le Società sono obbligate a nominare, entro il 31 dicembre 2024, il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (di seguito, anche solo il "Responsabile"). La nomina del Responsabile è senza indugio comunicata alla FIGC, mediante l'invio via PEC all'indirizzo [safeguarding@pec.figc.it](mailto:safeguarding@pec.figc.it) di un'autocertificazione sottoscritta dal Legale rappresentante e predisposta secondo il modello allegato (Allegato a), e pubblicata sulla pagina principale del sito

internet della Società, se esistente, e affissa in una specifica bacheca presso la sede della Società.

8. Le società devono, altresì, comunicare alla FIGC, mediante l'invio via PEC all'indirizzo [safeguarding@pcc.figc.it](mailto:safeguarding@pcc.figc.it) di un'autocertificazione sottoscritta dal Legale rappresentante e predisposta secondo il modello allegato (Allegato b), l'avvenuta adozione del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di Condotta predisposti in conformità alle Linee Guida pubblicate con il C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023.

### **Art. 11 – Obblighi del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni**

1. Il Responsabile è tenuto a garantire l'attuazione del presente Regolamento, prevenendo e contrastando ogni tipo di abuso, violenza o discriminazione sui tesserati e garantendo la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.

2. Il Responsabile rende noto il Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e il Codice di Condotta, e ogni aggiornamento successivo, tramite affissione in una specifica bacheca presso la sede della Società e pubblicazione sulla pagina principale del sito internet della Società, se esistente.

### **Norma transitoria**

1. Fino alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, l'obbligo di cui al comma 2 del presente articolo è assolto dal legale rappresentante della Società o da un suo delegato.

### **Art. 12 – Sanzioni**

1. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al Regolamento o il rilascio di dichiarazioni non veritiere rispetto ai predetti obblighi, costituiscono illecito disciplinare e sono sanzionati secondo quanto disposto dal Codice di Giustizia Sportiva.

2. Le sanzioni disciplinari a carico dei tesserati, che abbiano violato i divieti di cui al capo II del Titolo I, libro III del d. lgs. 11 aprile 2006 n. 198 o che siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli art. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecis del codice penale sono previste dal Codice di Giustizia Sportiva federale.

All. a) al Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni

### Auto-certificazione nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ ( ) via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

Legale Rappresentante della società \_\_\_\_\_

(numero di matricola \_\_\_\_\_) con sede in \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76, D.P.R. 445/2000), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

consapevole, altresì, che le dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti costituiscono illecito disciplinare sanzionato secondo quanto disposto dal Codice di Giustizia Sportiva

#### Dichiara

- che il sig. \_\_\_\_\_ è stato nominato Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (di seguito, anche solo il "Responsabile") della società \_\_\_\_\_;

- che il sig. \_\_\_\_\_ possiede i requisiti richiesti per la nomina dalla legge, dalle disposizioni emanate in materia dal CONI e dalla FIGC e dal Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva adottato dalla società;

- che la nomina del sig. \_\_\_\_\_ è stata (segnare con una crocetta una o entrambe le opzioni di seguito indicate):

affissa in una specifica bacheca presso la sede della Società;

pubblicata sulla pagina principale del sito internet della Società, visibile cliccando sul link di seguito riportato \_\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_  
Timbro della società e firma del Legale Rappresentante

All. b) al Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni

**Auto-certificazione dell'adozione del "Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva" e del "Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione"**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Residente in \_\_\_\_\_ ( ) via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
CAP \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_  
Legale Rappresentante della società \_\_\_\_\_  
(numero di matricola \_\_\_\_\_) con sede in \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76, D.P.R. 445/2000), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

consapevole, altresì, che le dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti costituiscono illecito disciplinare sanzionato secondo quanto disposto dal Codice di Giustizia Sportiva

**Dichiara**

- che la società \_\_\_\_\_  
ha adottato nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate in materia dal CONI e dalla FIGC, il Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva (di seguito, anche solo il "Modello") e un Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (di seguito, anche solo il "Codice");

- che il Modello e il Codice sono conformi a dette Linee Guida pubblicate con il C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023;

- che il Modello e il Codice sono stati (*segnare con una crocetta una o entrambe le opzioni di seguito indicate*):

affissi in una specifica bacheca presso la sede della Società;

pubblicati sulla pagina principale del sito internet della Società, visibile cliccando sul link di seguito riportato \_\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_  
Timbro della società e firma del Legale Rappresentante

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASSELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 69/A

Il Presidente Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 68/A del 27 agosto 2024;
- ravvisata la necessità di introdurre l'art. 28 bis del Codice di Giustizia Sportiva;
- vista la delega conferita dal Consiglio Federale nella seduta del 29 luglio 2024;
- d'intesa con i Vice Presidenti Federali;

d e l i b e r a

di introdurre l'art. 28 bis del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## **CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

### **Art. 28 bis**

#### **Contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni**

1. Le Società sportive professionistiche e dilettantistiche che non adempiono agli obblighi previsti dall'art. 10 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni sono punite con la sanzione di una multa non inferiore ad euro 3.000,00 per le società professionistiche e ad euro 300,00 per le società dilettantistiche.
2. Le Società sportive professionistiche e dilettantistiche che non inviano le dichiarazioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 10 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni sono punite per ciascun illecito con la sanzione di una multa non inferiore ad euro 3.000,00 per le società professionistiche e ad euro 300,00 per le società dilettantistiche.
3. Il Legale rappresentante che rilascia dichiarazioni non veritiere ai fini di attestare quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'art. 10 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni è punito con l'inibizione non inferiore a tre mesi.
4. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni delle società sportive professionistiche e dilettantistiche che non adempie agli obblighi previsti dall'art. 11 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni è punito con l'inibizione non inferiore a un mese.
5. I tesserati che pongono in essere o tentino di porre in essere le condotte di abuso, violenza e/o discriminazione di cui all'art. 4 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a sei mesi o, nei casi più gravi, con la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

6. I tesserati che vengono meno al dovere di segnalazione di cui all'art. 9 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni sono puniti con le sanzioni di cui all'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva.

7. I tesserati che violano i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e ss.mm.ii., sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a sei mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dall'art. 9, comma 1, lettera g), nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.

8. I tesserati che sono stati condannati con sentenza definitiva per i delitti contro la personalità individuale, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies 609-undecies del codice penale, sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a tre anni o, nei casi più gravi, con la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

Norma transitoria:

- i commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 2025;
- i commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo entrano in vigore dal 1° settembre 2024.

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 38 – 2024

#### **Oggetto: D.L. n. 113 del 9 agosto 2024 – Disposizioni tributarie per lo sport dilettantistico**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2024, è stato pubblicato il D. L. n. 113 del 9 agosto 2024, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini ed interventi di carattere economico.

Le norme che interessano, in particolare, lo sport dilettantistico sono quelle disposte dagli articoli 3 e 4 del Decreto.

L'art. 3 prevede che "fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 15-quater, del D. L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, possono ritenersi applicabili le disposizioni di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e, in virtù di quanto previsto dall'art. 90, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, da parte delle Società Sportive Dilettantistiche. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente Decreto".

Come è noto, con il comma 15-quater dell'art. 5 del D.L. n. 146, sopra richiamato, è stata radicalmente modificata la disciplina IVA per gli enti sportivi dilettantistici stabilendo la loro assoggettabilità all'IVA, seppure **in esenzione**, a differenza della precedente disciplina che ha considerato gli enti in argomento non soggetti al tributo e, quindi esclusi.

Sebbene ciò non rilevi ai fini del versamento dell'imposta, tuttavia l'esenzione comporta l'onere di adempimenti ovviamente finora non dovuti in quanto al momento sussiste un regime di esclusione.

L'entrata in vigore della nuova disciplina è prevista dal prossimo **1° gennaio 2025**, termine così prorogato dall'art. 3, comma 12-sexies, introdotto dalla Legge n. 18 del 23 febbraio 2024, di conversione del D. L. n. 215 del 30 dicembre 2023.

La disposizione introdotta dall'art. 3 del D. L. n. 113/2024, di fatto costituisce una sanatoria dal momento che la precedente disciplina di esclusione dall'IVA non aveva mai disposto l'esclusione per le Società Sportive Dilettantistiche – nel rispetto della direttiva europea IVA; soltanto con l'art. 90, comma 1, della Legge n. 289/2002, che ha previsto che "Le disposizioni della L. 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro", è stata legislativamente consentita l'esclusione dall'IVA anche alle SSD senza fine di lucro.

Pertanto, **possono ritenersi applicabili** anche alle SSD le disposizioni di cui all'art. 4, quarto comma del DPR n. 633/1972 - IVA - e sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del Decreto – 10 agosto 2024 –

La disposizione recata dall'art. 3 del D. L. n. 113/2024, ovviamente, ha validità fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina IVA prevista, come sopra ricordato, per il 1° gennaio 2025.

Il successivo **art. 4** del D. L. n. 113, reintroduce il contributo sotto forma di credito d'imposta introdotto con l'art. 81 del D. L. 14 agosto 2020, convertito in Legge 13 ottobre 2020, n. 126, per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 10 agosto 2024 – data di entrata in vigore del D. L. n. 113 – fino a tutto il 15 novembre 2024.

Trattasi, come è noto, di un credito d'imposta pari al 50% delle spese in campagne pubblicitarie – *sponsorizzazioni* – di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro, rivolte a Leghe e Società Sportive Professionistiche e Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche con ricavi relativi al periodo d'imposta 2023 e, comunque, prodotti in Italia, almeno pari a 150.000,00 euro e non superiori a 15 milioni di euro.

Qualora l'investimento sia rivolto a Leghe e Società che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, il requisito relativo ai ricavi non trova applicazione.

Le Società Sportive interessate dalla misura certificano di svolgere attività sportiva giovanile.

Sono esclusi i soggetti che aderiscono al regime della Legge n. 398/1991.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione previa istanza al Dipartimento per lo Sport.

Il corrispettivo sostenuto per le spese in argomento costituisce per il soggetto erogante spesa di pubblicità.

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 39 – 2024 –

**Oggetto: D. Lgs. n. 108 del 5 agosto 2024 recante modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo, degli adempimenti tributari e del concordato preventivo biennale (D. Lgs. n. 221 del 30 dicembre 2023)**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024 è stato pubblicato il Decreto Legislativo in oggetto, correttivo del D. Lgs. n. 221 del 30 dicembre 2023 (vedasi Circolare LND n. 38 dell'8 gennaio 2024).

Le modifiche più rilevanti sono quelle recate alla disciplina degli adempimenti tributari dall'art 2, che di seguito si riportano:

- relativamente alle liquidazioni periodiche IVA ed ai versamenti dell'imposta da effettuare entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri, qualora l'imposta non superi il limite di 100,00 euro, il versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo e comunque entro il 16 novembre dello stesso anno (art. 7, comma 1, lett. a), DPR 14 ottobre 1999, n. 542,) e il versamento relativo al mese di dicembre è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo;
- a decorrere dal 2025 la dichiarazione precompilata è resa disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all'art. 3, comma 3, del DPR n. 322/1998;
- dal 2025 le certificazioni dei contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse dai sostituti d'imposta in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti onde dare modo all'Agenzia di far confluire i dati nella precompilata delle partite IVA;
- a modifica del D. Lgs. n. 1 dell'8 gennaio 2024 (vedasi Circolare LND n. 42 del 15 gennaio 2024), la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP vanno prodotte, anziché entro il 30 settembre, entro il 31 ottobre e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche – IRES – il termine di presentazione delle dichiarazioni è posticipato dall'ultimo giorno del nono mese dalla chiusura dell'esercizio, al decimo mese;
- le persone fisiche possono presentare la dichiarazione dei redditi all'Ufficio Postale tra il 15 aprile ed il 30 giugno ovvero in via telematica tra il 15 aprile ed il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- i sostituti d'imposta dovranno produrre in via telematica la dichiarazione relativa all'anno precedente tra il 15 aprile ed il 31 ottobre di ciascun anno.

L'art. 4 del Decreto reca modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale di cui al D. Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 (vedasi Circolare LND n. 53 del 23 febbraio 2024).

Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Per il primo anno di applicazione dell'istituto il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

E' stata inserita tra le cause di esclusione dall'accesso al concordato l'aver conseguito, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, nell'esercizio di impresa o di arti o professioni, redditi o quote di reddito, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio di impresa, arti o professioni.

In materia di determinazione degli acconti, l'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato, è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato, se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% ovvero al 3%

nel caso di cui all'art. 1, comma 65, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente; se l'acconto è determinato sulla base relativa al periodo d'imposta in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Per i soggetti potenzialmente interessati al concordato preventivo biennale, per il 2024 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle IRAP e IVA entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

E' introdotto l'art. 31-*bis* che prevede il regime opzionale di imposizione sostitutiva del maggior reddito concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfettario.

E', poi, abrogato l'art. 38 del D. Lgs. n. 13/2024, concernente revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte dirette e IRAP, dal momento che i nuovi termini sono stabiliti con il precedente art. 2.

Il successivo **art. 5** reca modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche.

L'**art. 6** differisce al **15 settembre 2024** il termine di pagamento della rata – *Rottamazione-quater* – scadente il 31 luglio 2024.

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 40 – 2024

**Oggetto: Riforma fiscale - Decreto Legislativo n. 110 del 29 luglio 2024 recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione –**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024, è stato pubblicato il D. Lgs. n. 110 del 29 luglio 2024, recante riforma della riscossione, in attuazione della Legge di delega al Governo per la riforma fiscale n. 111 del 9 agosto 2023.

Il Decreto interviene in modo organico al fine di assicurare al sistema della riscossione maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza in un appropriato bilanciamento con i diritti del contribuente.

Si prevede per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione – AdER – una pianificazione annuale volta ad assicurare la salvaguardia dei crediti tributari affidati dai vari enti mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione e la conseguente gestione delle attività di recupero.

Si introduce, a decorrere dal 2025, l'istituto del "discarico automatico" dei ruoli affidati alla AdER decorsi 5 anni dal loro affidamento e non riscossi, ad eccezione di quelli i cui crediti sono oggetto di procedure esecutive concorsuali o di accordi di ristrutturazione del debito. Il discarico non comporta l'estinzione del debito e pertanto l'ente creditore può provvedere autonomamente alla riscossione del credito non prescritto o, in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, riaffidarlo alla AdER.

Si prevede, poi, la progressiva estensione del numero massimo di rate per la rateazione ordinaria dei debiti fiscali dalle attuali 72 a 120. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore il periodo potrà essere prorogato di una sola volta per un periodo di pari durata.

Infine, si estendono le ipotesi di concentrazione della riscossione nell'accertamento e si semplificano le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all'erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle Entrate in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari.

Si riportano, di seguito, gli articoli che più possono interessare

**Art. 2** – Viene chiarito quali sono gli adempimenti che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sono a carico dell'agente della riscossione, assicurando la salvaguardia del credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, **non oltre il nono mese** successivo a quello di affidamento del carico, la gestione del processo di recupero coattivo, la tempestiva comunicazione telematica all'ente creditore, entro la fine di ogni mese, delle informazioni relative all'attività svolta.

**Art. 3** – *Discarico automatico o anticipato* - A decorrere dal 1° gennaio 2025 le quote affidate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione – AdER - e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, sono automaticamente discaricate. L'AdER potrà anticipare il discarico delle quote che le sono state affidate dal 1° gennaio 2025, sia nell'ipotesi di chiusura del fallimento e della liquidazione giudiziale che in quella di accertata assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti.

Il successivo comma 3, prevede che gli enti creditori possono chiedere all'agente della riscossione la riconsegna anticipata dei carichi ma non ancora riscossi, ad eccezione di quelli per i quali sono in corso procedure esecutive. La facoltà è esercitata:

a) dopo il 24° mese successivo a quello della presa in carico;

b) tra il 24° e il 30° mese successivo a quello della presa in carico

**Art. 4 – Differimento del discarico automatico e produzione dei relativi effetti** – Sono temporaneamente escluse dal discarico automatico le quote affidate dal 1° gennaio 2025 per le quali:

a) alla data del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, è sospesa la riscossione ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali, per le quali il discarico automatico si produce al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di cessazione della sospensione ovvero di conclusione della procedura;

b) tra la data di affidamento ed il 31 dicembre del quinto anno successivo a esso successivo, sono stati conclusi accordi in base al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza oppure sono intervenute dilazioni ordinaria o conseguenti all'applicazione di istituti agevolativi previsti per legge – ad es. la "rottamazione" – ovvero si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza del beneficio o è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno 18 mesi consecutivi.

**Art. 5 – Riaffidamento dei carichi** – Fino alla prescrizione del diritto di credito, il cui termine di decorrenza è computato dall'ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico e, cioè, decorsi cinque anni dall'affidamento, tenuto conto che il credito resta valido fino allo spirare del termine prescrizionale, la riscossione coattiva delle somme discaricate può essere gestita autonomamente e direttamente dall'ente creditore oppure può essere affidata dallo stesso ente creditore a soggetti privati mediante gara oppure riaffidarlo per due anni all'AdER. Il riaffidamento è volto all'esercizio, da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, di azioni di recupero del credito in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore. In caso di mancata riscossione nel biennio le somme riaffidate saranno eliminate dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore.

**Art. 6 – Verifiche, controlli e responsabilità dell'agente della riscossione** – Sono disciplinate le modalità di verifica e di controllo da parte degli enti creditori dell'operato e delle responsabilità dell'agente della riscossione. In sintesi, si disciplina la verifica, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche avvalendosi dell'Agenzia delle Entrate, della conformità all'azione di recupero dei crediti affidati all'Agenzia; inoltre, sono evidenziati gli adempimenti dell'agente della riscossione sui quali l'ente creditore effettua il controllo di conformità dell'azione di recupero, nonché i termini e le modalità dell'azione stessa e i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre a controllo.

**Art. 7 -Disposizioni relative al magazzino in carico all'Agenzia delle Entrate- Riscossione** – È istituita una commissione che, con il supporto istruttorio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, procede all'analisi del magazzino in carico all'Agenzia delle Entrate e formula, conseguentemente, soluzioni per conseguire il discarico in tutto o in parte del magazzino. Con riferimento al magazzino dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024, la commissione avrà il compito di analizzare tale magazzino per il discarico dello stesso, entro il 31 dicembre 2025 per i carichi affidati dal 2000 al 2010, entro il 31 dicembre 2027 per i carichi affidati dal 2011 al 2012 ed entro il 31 dicembre 2031 per i carichi affidati dal 2018 al 2024.

Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza o emolumenti.

**Art. 10** – Al fine di coordinare la legislazione vigente con le misure contenute nel Decreto, è prevista l'abrogazione di alcune norme in materia di discarico per inesigibilità dell'attività di riscossione e di termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate all'agente della riscossione.

**Art. 12** -Reca disposizioni in materia di impugnazione.

**Art. 13 – Disposizioni in materia di dilazioni** – Sono modificate le disposizioni in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, introducendo nuove ipotesi di rateazione su richiesta del

contribuente che si trovi in una situazione di difficoltà temporanea ed obiettiva. Premesso che per le istanze di rateazione presentate fino alla fine dell'anno 2024 continuano a valere le disposizioni dell'art. 19 del DPR n. 602/1973, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del Decreto (8 agosto 2024), nell'ottica di superare la distinzione tra la rateazione "ordinaria" attualmente concessa in un numero massimo di 72 rate, e quella "straordinaria", concessa in un numero massimo di 120 rate, è modificato l'art. 19 del DPR n. 601, del 29 settembre 1973, in materia di dilazione del pagamento, in coerenza con le indicazioni della Legge Delega che pone l'obiettivo della stabilizzazione a 120 del numero massimo di rate, prevedendo che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, su **semplice richiesta** del contribuente che dichiari di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, possa concedere una dilazione, per come iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000,00 euro, fino a **84 rate** mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, a **96 rate** per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028, a **108 rate** per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Su richiesta del contribuente che, invece, **documenta** la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

- a)-per le somme di importo **superiore a 120.000,00 euro**, fino ad un massimo di **120 rate** mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
- b)-per le somme di **importo fino a 120.000,00 euro** da **85 a un massimo di 120 rate** mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, **da 97 a un massimo di 120 rate** mensili per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028, **da 109 ad un massimo di 120 rate** mensili per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Sono, poi, determinati i parametri per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà documentata dal contribuente, prevedendo che la stessa sia effettuata avendo riguardo:

- a)-per le persone fisiche e i titolari di imprese individuali in regimi fiscali semplificati, all'ISEE del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
- b)-per gli altri soggetti, all'indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione, e il valore della produzione.

**Art. 14 – Adeguamento delle disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nell'accertamento** – Sono emanate disposizioni che concernono le procedure di riscossione di una serie di entrate riscuotibili mediante ruolo, per le quali sarà invece adottato il metodo dell'**accertamento esecutivo**. Pertanto, specifiche categorie di atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate non saranno più seguiti dalla cartella di pagamento per riscuotere la relativa pretesa. Con l'art. 29, comma 2, lett. h), del D. L. 30 luglio 2010, n. 122, era stata introdotta la disposizione che rendeva esecutivi gli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA; con l'art. 14, vengono inseriti numerosi atti che, ai fini della riscossione, non necessiteranno di una successiva cartella di pagamento. Trattasi degli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in tutto o in parte in compensazione, degli avvisi e atti inerenti recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti, atti di irrogazione delle sanzioni, avvisi di rettifica e liquidazione ai fini dell'imposta di registro e di imposta di successione, imposte ipotecarie e catastali, tasse automobilistiche.

Per tutti questi atti una volta notificato l'avviso di accertamento, l'atto diviene esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso e il contribuente è tenuto a versare le somme senza la necessità di attendere la cartella di pagamento. Decorsi ulteriori 30 giorni, la riscossione delle somme richieste è affidata agli agenti della riscossione senza che si proceda a notifica della cartella di pagamento.

**Art. 15 – Riscossione nei confronti dei coobbligati solidali** – E' introdotto al DPR n. 602/1973, un nuovo art. 25-bis, per precisare che, in presenza di una responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale è ammesso alla dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria; ciò a decorrere dal versamento della prima rata e per l'intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale. In tal caso l'agente della riscossione informa immediatamente i coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione presentata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.

**Art. 16 – Disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo** – Sono rese più semplici le procedure amministrative e gli adempimenti connessi ai rimborsi di competenza dell'Agenzia delle Entrate in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari. **Il pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta può operare solo per i rimborsi di importo superiore a 500,00 euro, comprensivo di interessi.** L'Agenzia delle Entrate effettua la verifica sul beneficiario del rimborso non sull'esistenza di debiti iscritti a ruolo bensì sull'esistenza di inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, trasmette una segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Questi, ricevuta la segnalazione, notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero e invitando il debitore a comunicare entro 60 giorni se intende accettare la proposta. In caso di accettazione della proposta, l'agente movimentata le somme e le riversa all'ente creditore entro i limiti dell'importo dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo. In caso di rifiuto della proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito, cessano gli effetti della sospensione e le somme da rimborsare restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della messa a disposizione per l'avvio dell'azione esecutiva.

L'introduzione di una soglia minima di rimborsi a partire dalla quale – 500,00 euro - sarà consentito il pagamento mediante la compensazione volontaria con crediti d'imposta, consentirà di evitare, in caso di mancata accettazione della proposta di compensazione, l'avvio della procedura di recupero coattivo in presenza di importi di modesta entità, a fronte di debiti spesso di ammontare di gran lunga superiore alle somme oggetto di rimborso.

L'ambito di applicazione dell'art. 28-ter del DPR n. 602/1973 (*Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta*) è esteso anche ai rimborsi delle imposte indirette.

Il Decreto è entrato in vigore l'8 agosto 2024, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 101** **Stagione Sportiva 2024/2025**

A parziale modifica e integrazione delle disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 44 pubblicato dalla L.N.D. il 16 luglio 2024, si riportano di seguito le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti a partire dalla stagione sportiva 2024/2025:

- a) Campionati di Serie D maschile e di Serie C Femminile, Campionati di Serie A maschile di Calcio a Cinque, Serie A2 Elite maschile di Calcio a Cinque, Serie A Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto a) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato e di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tali obblighi, in capo alle Società ospitanti, sono estesi anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L'inosservanza di entrambi gli obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Qualora sia presente o soltanto il medico designato dalla Società ospitante oppure soltanto l'ambulanza a bordo campo munita di defibrillatore, tale evenienza deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione, nei confronti della Società organizzatrice, di una sanzione pari a Euro 500,00. Tale sanzione è pari a Euro 100,00 per le Società del Campionato di Serie C Femminile.

- b) Campionati di Serie A2 e di Serie B Maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie B Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare di cui al punto b) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tale obbligo, in capo alle Società ospitanti, è esteso anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.



- c) Campionati di Eccellenza Maschile, Juniores Nazionale Under 19 Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili

Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

- d) Fase Regionale Coppa Italia con Società di Eccellenza Maschile

A partire dal 1° luglio 2025, le Società ospitanti le gare di cui al punto d) avranno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

E' data facoltà ai Comitati della L.N.D. di rendere obbligatoria tale disposizione già a decorrere dalla corrente stagione sportiva 2024/2025.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata

- e) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.



Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 AGOSTO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete



Roma, 27 agosto 2024

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Loro Sedi

## **CIRCOLARE N° 21**

Si comunica che nella *home page* del sito internet della Federazione Italiana Giuoco Calcio (<https://www.figc.it>) è stata inserita una sezione denominata “Politiche di Safeguarding FIGC”, nella quale sono presenti tutti i documenti rilevanti inerenti la tematica in oggetto.

Alla data odierna sono presenti nella sopracitata sezione i Comunicati Ufficiali FIGC n. 87/A del 31 agosto 2023, n. 68/A e n. 69/A del 27 agosto 2024, nonché il “Modello Safeguarding” tipo semplificato e il “Codice di Condotta Safeguarding” tipo semplificato previsti dal D.lgs n. 39 del 2021 e le relative istruzioni operative.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5  
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma  
Tel. 06.98876993  
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it  
calcio5.gare@lnd.it  
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



## Stagione Sportiva 2024/2025

### Comunicato Ufficiale N. 13

#### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

#### 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

#### 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque nella riunione del 06 agosto 2024,

- preso atto dell'esame della Co.Vi.So.D, relativamente alle domande di iscrizione e di ammissione alla graduatoria dei ripescaggi per il Campionati Nazionali di B Maschile per la Stagione Sportiva 2024/2025, di cui ai Comunicati Ufficiali della L.N.D. n. 78 del 30 luglio 2024 e n. 93 del 05 agosto 2024;
- visto il CU N. 1 della Divisione Calcio a Cinque del 1° luglio 2024;
- visto il CU N. 12 della Divisione Calcio a Cinque del 31 luglio 2024;
- visti i CU 1125,1126,1127,1128 del 12 giugno 2024, il CU N. 1142 e 1143 del 27 giugno 2024 e il CU N. 11 del 31 luglio 2024;
- visti i CU 360 e 361 del 18.12.2023;

Per quanto sopra, il Consiglio Direttivo, attesa la carenza di organico del Campionato Nazionale di Serie B Maschile;

**delibera**

le ammissioni delle sottoelencate Società:

#### **SERIE B MASCHILE**

951998 S.S.D FUTSAL NOCI 2019

943994 A.S.D. CASALI DEL MANCO FUTSAL

Il Consiglio Direttivo pertanto

**Fissa**

per la stagione sportiva 2024/2025 in 16 Società l'organico della Serie A, in 27 Società l'organico della Serie A2 Elite, in 46 Società l'organico della Serie A2, in 89 Società l'organico della Serie B, in 13 Società l'organico della Serie A Femminile e in 36 Società l'organico della Serie B Femminile,

**determina**

l'organico e la composizione dei gironi di Serie A, Serie A2 Elite, Serie A2 e Serie B Maschile e Serie A e B Femminile per la stagione 2024/2025 come di seguito riportato:



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5  
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma  
Tel. 06.98876993  
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it  
calcio5.gare@lnd.it  
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



### Campionato Nazionale di Serie A Maschile

930828	A.S.D. ACTIVE NETWORK FUTSAL
935029	A.S.D. ASD PIROSSIGENO COSENZA
938293	A.S.D. BENEVENTO 5
720331	A.S.D. CALCIO A 5 MANFREDONIA
780850	SSDARL CAME TREVISO C5
651062	A.S.D. ECOCITY FUTSAL GENZANO
933988	S.S.D. FELDI EBOLI ARL
953766	A.S.D. FORTITUDO POMEZIA1957
700364	SSDARL ITALSERVICE C5
934150	A.S.D. L 84 S.S.D. S.R.L.
919889	S.S.D. META CATANIA C5 A R.L.
936031	A.S.D. NAPOLI FUTSAL
780408	SSDARL PETRARCA CALCIO A CINQUE
77147	A.S.D. ROMA 1927 FUTSAL
936664	A.S.D. SANDRO ABATE FIVE SOCCER
951514	A.S.D. SPORTING SALA CONSILINA

### Campionato Nazionale di Serie A2 Elite Maschile Girone A

945167	A.S.D. CDM FUTSAL
922724	ASR ELLEDI FC SSD RL
951531	A.S.D. FUTSAL CESENA
917457	A.S.D. LECCO CALCIO A 5
931618	A.S.D. LEONARDO
937980	MACCAN PRATA C5 SSD A RL
940835	MANTOVA CALCIO A 5 SSDARL
920597	S.S.D. MESTREFENICEC5 A R.L.
80523	G.S.D. MODENA CAVEZZO FUTSAL
954818	A.S.D. OLIMPIA VERONA
760023	F.C.D. OLYMPIA ROVERETO
500110	A.S.D. PORDENONE
676218	U.S. SAINTS PAGNANO ASD
780019	SPORTING ALTAMARCA SSDARL

### Girone B

600721	A.S.D. ACADEMY PESCARA FUTSAL
953768	A.S.D. BULLDOG CAPURSO
720598	G.S. CALCIO A 5 GIOVINAZZO
915018	A.S.D. CITTÀ DI MELILLI CALCIOA5
941617	A.S.D. CLN CUS MOLISE
949554	A.S.D. FUTSAL TERNANA
949732	A.S.D. ITRIA FOOTBALL CLUB
740654	SSDARL MASCALUCIA C5
941814	A.S.D. NEW TARANTO CALCIO A 5
934736	A.S.D. POLISPORTIVA FUTURA
949303	A.S.D. ROMA CALCIO A 5
943157	A.S.D. SOCIETA SPORTIVA LAZIO C5
934440	A.S.D. TOMBESI C5



## Campionato Nazionale di Serie A2 Maschile

### Girone A

913119	A.S.D. ALTOVICENTINO FUTSAL
937821	SSDARL AOSTA CALCIO 511
921582	P.G.S. AVIS ISOLA
780351	A.S.D. CANOTTIERI BELLUNO C5
947378	A.S.D. ENERGY SAVING FUTSAL
780821	A.S.D. FUTSAL CORNEDO
675872	A.S.D. MGM 2000
932103	A.S.D. OLIMPIA REGIUM
918893	S.S.D. ORANGE FUTSAL ASTI
954792	A.S.D. VDL FIANO PLUS
675297	A.S.D. VIDEOTON CREMA C5

### Girone B

750052	A.S.D. ATLANTE GROSSETO
700592	G.S. AUDAX 1970 S. ANGELO
700443	A.S. BULLDOG T.N.T. LUCREZIA
952814	DOZZESE CALCIO SSDARL
921121	A.S.D. FUTSAL PONTEDERA
962930	FUTSAL RUSSI A.S.D.
770370	S.C.D. GRIFONI
937881	A.S.D. KAPPABI POTENZAPICENA
951516	A.S.D. NEW REAL RIETI
79360	PRATO CALCIO A CINQUE
935733	S.S.D. REAL FABRICA DI ROMA ARL

### Girone C

953890	A.S.D. A.M.B. FROSINONE C5
951972	A.S.D. A.S.D. CONIT CALCIO A5
954982	A.S.D. ASD VELLETRI TECHNOLOGY C5
650963	A.S.D. CIOLI ARICCIA C5
930752	A.S.D. CITTÀ DI ANZIO
952893	A.S.D. EUR CALCIO A 5
949691	A.S.D. FUTSAL CELANO
941018	A.S.D. ITALPOL CALCIO A 5
621259	A.S.D. JUNIOR DOMITIA
936002	A.S.D. SPORTING HORNETS ROMA
943673	A.S.D. SULMONA FUTSAL
952827	A.S.D. 1983 ROMA 3Z HISTORY

### Girone D

916527	A.S.D. ATLETICO CANICATTI 5
921077	S.S.D. AUDACE MONOPOLI A R.L.
949444	A.S.D. BITONTO FUTSAL CLUB 2018
935975	A.S.D. CANOSA A5
952863	A.S.D. CASTELLANA CALCIO A 5
954850	A.S.D. CITTÀ DI ACRI C5
919765	A.S.D. ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER
953838	ASD FUTSAL MAZARA 2020
938842	A.S.D. GEAR PIAZZA ARMERINA
943022	A.S.D. P.G.S. LUCE
920497	A.P.D. SAMMICHELE 1992
952541	A.S.D. SOVERATO FUTSAL



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5  
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma  
Tel. 06.98876993  
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it  
calcio5.gare@lnd.it  
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



## Campionato Nazionale di Serie B Maschile Girone A

675043	A.C.D. CARDANO 91
945763	A.S.D. CITTÀ GIARDINO MARASSI
81805	S.C. DOMUS BRESSO
963012	FC ALGHERO S.R.L. SOCIETA
917658	A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006
78359	P.G. JASNAGORA A.S.D.
954914	A.S.D. MONASTIR 1983
941151	A.S.D. REAL FIVE RHO
952780	A.S.D. REAL SESTO
934602	A.S.D. SERMIG
943104	A.S.D. VARESE C5

## Girone B

949527	A.S.D. ANTENORE SPORT PADOVA
917226	SSDARL CALCIO PADOVA C5
922683	EAGLES FUTSAL
947065	A.S.D. FUTSAL ATESSINA
939914	A.S.D. FUTSAL GIORGIONE
780848	S.S.D. FUTSAL VILLORBA A R.L.
940898	A.S.C. NEUGRIES
919002	A.S.D. POLISPORTIVA BISSUOLA
951670	A.S.D. REAL BUBI MERANO C5
937892	A.S.D. TEAM GIORGIONE C5
81182	VERONA CALCIO A CINQUESRL

## Girone C


933975	A.S.D. ARPI NOVA
630663	BAGNOLO CALCIO A 5
954771	SSDARL BALCA POGGESE
953112	A.S.D. BOCA C5 LIVORNO
943655	SSDARL FUTSAL PRATO
750064	A.S.D. FUTSAL SANGIOVANNESE
930344	A.S.D. FUTSAL TORRITA
935937	A.S.D. MATTAGNANESE BSL
934650	A.S.D. POLISPORTIVA VILLAFONTANA
630648	A.S.D. REAL CASALGRANDESE C5
936030	A.S.D. VERSILIA C5
933846	A.S.D. X MARTIRI

## Girone D

700092	C.U.S. ANCONA
700208	A.S.D. C.U.S. MACERATA CALCIO A5
700235	A.S.D. CALCIO A 5 CORINALDO
940879	S.S.D. CITTÀ DI CHIETI
914654	A.S. ETA BETA FOOTBALL
938107	A.S.D. JESI
940807	A.S.D. LISCIANI TERAMO
951448	ASR MERNAP FAENZA
936946	A.S.D. NUOVA JUVENTINA FFC
600183	A.S.D. REAL DEM CALCIO A 5
77579	A.S.D. RECANATI CALCIO A 5



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5  
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma  
Tel. 06.98876993  
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it  
calcio5.gare@lnd.it  
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



## Girone E

935549	A.S.D. ARANOVA
949953	A.S.D. CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO
945361	A.S.D. CLUB SPORT ROMA
945858	A.S.D. ELMAS C5
947466	A.S.D. LAURENTINO C5
650977	A.S. MIRAFIN
954029	ASDPOL POL. ASD QUARTU CALCIO A5
920042	A.S.D. SAN SEBASTIANO USSANA
937967	A.S.D. SPES PF CALCIO A 5 A.S.D.
947481	A.S.D. U.S. CURES CALCIO A 5
953727	A.S.D. UNITED POMEZIA C5

## Girone F

935205	A.S.D. CASAGIOVE FUTSAL CLUB
952860	A.S.D. CITTÀ POTENZA CALCIO A 5
945864	A.S.D. FORMIA FUTSAL
943753	A.S.D. MAMA FUTSAL SAN MARZANO
938088	A.S.D. OLYMPIQUE SINOPE C5
946072	A.S.D. PROGETTO FUTSAL TERZIGNO
934721	A.S.D. REAL CASTEL FONTANA
952937	A.S.D. REAL CIAMPINO ACADEMY
933221	F.C.D. SENISE
945886	A.S.D. UNINAC5
947442	A.S.D. VIRTUS LIBERA FORIO

## Girone G

943293	A.S.D. ALTA FUTSAL
947154	A.S.D. ARADEO
938713	A.S.D. BERNALDA FUTSAL
951369	A.S.D. BLINGINK SOVERATO C5
943994	A.S.D. CASALI DEL MANCO FUTSAL
935978	A.S.D. DIAZ
922760	FERRANDINA SPORT ACADEMY
951998	S.S.D. FUTSAL NOCI 2019 S.R.L.
954045	A.S.D. MOTORSCAR BRINDISI C5
947906	A.S.D. NAUSICAA CALCIO A 5
947684	A.S.D. REAL CAROVIGNO

## Girone H

955074	A.S.D. ACIREALE C5
913422	A.S.D. ARCOBALENO ISPICA
934867	F.C.D. BARCELONA FUTSAL
916525	A.S.D. C.U.S. PALERMO
952826	A.S.D. CITTÀ DI PALERMO C5
916528	A.S.D. DRAGO ACIREALE CALCIO A5
936351	A.S.D. MARSALA FUTSAL 2012
919919	A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5
943094	S.S.D. SICURLUBE FUTSAL A R.L.
916791	A.S.D. SPORTING ALCAMO ONLUS
740366	P.G.S. VILLAUREA A.S.D.



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5  
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma  
Tel. 06.98876993  
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it  
calcio5.gare@lnd.it  
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



## Campionato Nazionale di Serie A Femminile

946093	A.S.D. ATLETICO FOLIGNO
949222	U.S.D. BITONTO CALCIO A 5
690447	C.M.B. C.M.B. FUTSAL TEAM SSD ARL
935624	A.S.D. CITTÀ DI FALCONARA
951409	A.S.D. FEMMINILE MOLFETTA
937894	A.S.D. GTM MONTESILVANO
915473	KICK OFF C5 FEMMINILE
952861	A.S.D. LAZIO C5 GLOBAL
730107	S.S.D. MEDITERRANEA CAGLIARI ARL
937025	A.S.D. ROYAL TEAM LAMEZIA
952743	A.S.D. TIKITAKA PLANET
947462	A.S.D. V.I.P. C5
940814	A.S.D. 1998 AUDACE C5 VERONA

## Campionato Nazionale di Serie B Femminile

### Girone A

937821	SSDARL AOSTA CALCIO 511
943371	A.S.D. ARZACHENA 2015
950090	A.S.D. ATHENA SASSARI FC5
14980	CUS CAGLIARI A.S.D.
78359	P.G. JASNAGORA A.S.D.
962936	ORISTANESE
951366	G.S. PERO S.S.D.A R.L.
945722	A.S.D. SOLARITY
79574	S.S.D. TOP FIVE S.R.L.

### Girone B

931071	A.S.D. ATLETICO CHIARAVALLE
206182	U.S. BO CA JUNIOR
916047	A.S.D. C.U.S. PISA
931542	POL.D. CIRCOLO LAVORATORI TERNI
500586	A.C.D. FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA
951761	A.S.D. FUTSAL HURRICANE
952770	A.S.D. INFINITY FUTSAL ACADEMY
937885	A.S.D. REAL GRISIGNANO CALCIO
915807	C.F. SCANDICCI FUTSAL A.S.D.

### Girone C

947154	A.S.D. ARADEO
922645	C5 ROMA ASD
947312	A.S.D. LITTORIANA FUTSAL C.5
951516	A.S.D. NEW REAL RIETI
914502	A.S.D. NORA CALCIO FEMMINILE
962378	PESCARA 1927
934417	A.S.D. SOCCER ALTAMURA
949657	A.S.D. VIRTUS CAP SAN MICHELE
945315	A.S.D. WOMAN FUTSAL CLUB



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5  
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma  
Tel. 06.98876993  
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it  
calcio5.gare@lnd.it  
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



## Girone D

955410	A.S.D. FUTSAL ACADEMY CANICATTI
951530	A.S.D. FUTSAL IRPINIA FEMMINILE
950101	A.S.D. LADY MONDRAGONE
948340	A.S.D. LEVANTE CAPRARICA
919889	S.S.D. META CATANIA C5 A R.L.
941153	A.P.S. REGGIO SPORTING CLUB
935329	A.S.D. SALERNITANA FEMMINILE
933434	ASC.D. TEAM SCALETTA
921361	A.S.D. WOMAN NAPOLI C5

**Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 06/08/2024.**

IL SEGRETARIO  
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE  
Avv. Luca Bergamini



## Stagione Sportiva 2024/2025

### Comunicato Ufficiale N. 15

#### **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

#### **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

#### **3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

Con riferimento ai Comunicati Ufficiali N. 7 del 22 luglio 2024 e N. 12 del 31 luglio 2024;

##### **1) SERIE A2**

##### **1A2) SOCIETA' CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA AL PRESIDENTE FEDERALE**

<b>932299</b>	<b>A.S.D. COMPAGNIA MALO C5</b>
<b>932970</b>	<b>A.S.D. DREAM TEAM PALO DEL COLLE</b>
<b>81089</b>	<b>A.S.D. MILANO CALCIO A 5</b>
<b>945608</b>	<b>SSDARL CITTÀ DI SESTU C5</b>

Preso atto che le Società, **A.S.D. DREAM TEAM PALO DEL COLLE, A.S.D. COMPAGNIA MALO C5, SSDARL CITTÀ DI SESTU C5 e A.S.D. MILANO CALCIO A 5** hanno rinunciato al Campionato Nazionale di Serie A2;

si comunica che, per quanto attiene le predette Società visto l'art 110 delle NOIF, si dispone lo svincolo a favore dei giocatori per esse tesserati.

##### **2) SERIE B**

##### **1B) SOCIETA' CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA AL PRESIDENTE FEDERALE**

<b>931542</b>	<b>POL.D. CIRCOLO LAVORATORI TERNI</b>
<b>740233</b>	<b>A.S.D. MISTRAL MEETING CLUB</b>
<b>938716</b>	<b>A.S.D. AQUILE MOLFETTA</b>
<b>943574</b>	<b>A.S.D. FUTSAL FUCSIA NIZZA</b>
<b>914546</b>	<b>A.S.D. ISOLA 5</b>
<b>914060</b>	<b>A.S.D. POL.SARDINIA FUTSAL</b>
<b>919896</b>	<b>A.S.D. LEONI FUTSAL CLUB ACERRA</b>

Preso atto che le Società, **POL.D. CIRCOLO LAVORATORI TERNI, A.S.D. FUTSAL FUCSIA NIZZA, A.S.D. ISOLA 5, A.S.D. LEONI FUTSAL CLUB ACERRA, A.S.D. POL.SARDINIA FUTSAL e A.S.D. AQUILE MOLFETTA** hanno rinunciato al Campionato Nazionale di Serie B;

si comunica che, per quanto attiene le predette Società visto l'art 110 delle NOIF, si dispone lo svincolo a favore dei giocatori per esse tesserati.



Preso atto che, le Società **A.S.D. MISTRAL MEETING CLUB** ha rinunciato al Campionato Nazionale di Serie B;

si comunica che, per quanto attiene la predetta Società l'istanza presentata è in attesa delle eventuali autorizzazioni del Presidente Federale.

## **2B) SOCIETA' CHE NON HANNO PRESENTATO ISTANZA AL PRESIDENTE FEDERALE**

### **946219            A.S.D. VENAFRO F.C.**

Preso atto che la Società, **A.S.D. VENAFRO F.C.** ha rinunciato al Campionato Nazionale di Serie B;

atteso che la stessa non ha presentato al Presidente Federale alcuna istanza;

si comunica che, per quanto attiene la predetta Società visto l'art 110 delle NOIF, si dispone lo svincolo a favore dei giocatori per essa tesserati.

## **3) SERIE B FEMMINILE**

### **1BF) SOCIETA' CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA AL PRESIDENTE FEDERALE**



<b>74431</b>	<b>G.S. VILLAGUARDIA</b>
<b>946094</b>	<b>A.S.D. PROGETTO SARNO FUTSAL</b>
<b>934150</b>	<b>A.S.D. L 84 S.S.D. S.R.L.</b>
<b>947253</b>	<b>A.S.D. ATLETICO VIAREGGIO</b>
<b>915443</b>	<b>A.S.D. ES CHIETI CALCIO A 5</b>
<b>949890</b>	<b>SSDARL EVENTI FUTSAL</b>
<b>955511</b>	<b>A.S.D. LIONS POTENZA C5 2022</b>
<b>953139</b>	<b>A.S.D. FUTSAL SAN SEVERO</b>
<b>920880</b>	<b>A.S.D. POLISPORTIVA 1980</b>
<b>947969</b>	<b>A.S.D. NOX MOLFETTA</b>
<b>934777</b>	<b>A.S.D. VIS FONDI</b>
<b>953209</b>	<b>POL. VALLECROSIA ACADEMY ASD</b>
<b>951898</b>	<b>A.S.D. NEW TEAM ETNEO</b>
<b>951891</b>	<b>A.S.D. FUTSAL RAGUSA</b>
<b>922701</b>	<b>U.S. FORTUNA FANO</b>
<b>80034</b>	<b>U.S. ALTA GIUDICARIE A.S.D.</b>
<b>954852</b>	<b>A.S.D. 1912 PALMESE</b>

Preso atto che le Società **G.S. VILLAGUARDIA, A.S.D. PROGETTO SARNO FUTSAL, A.S.D. L 84 S.S.D. S.R.L., A.S.D. ATLETICO VIAREGGIO, A.S.D. ES CHIETI CALCIO A 5, SSDARL EVENTI FUTSAL, A.S.D. LIONS POTENZA C5 2022, A.S.D. FUTSAL SAN SEVERO, A.S.D. POLISPORTIVA 1980, U.S. FORTUNA FANO, U.S. ALTA GIUDICARIE A.S.D., A.S.D. 1912 PALMESE e A.S.D. NOX MOLFETTA** hanno rinunciato al Campionato Nazionale di Serie B Femminile;

si comunica che, per quanto attiene le predette Società visto l'art 110 delle NOIF, si dispone lo svincolo a favore delle giocatrici per esse tesserate.



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5  
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma  
Tel. 06.98876993  
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it  
calcio5.gare@lnd.it  
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



Preso atto che le Società, **A.S.D. VIS FONDI, POL. VALLECROSIA ACADEMY ASD, A.S.D. NEW TEAM ETNEO e A.S.D. FUTSAL RAGUSA** hanno rinunciato al Campionato Nazionale di Serie B Femminile;

si comunica che, per quanto attiene le predette Società le istanze presentate sono in attesa della eventuale autorizzazione del Presidente Federale.

## **2BF) SOCIETA' CHE NON HANNO PRESENTATO ISTANZA AL PRESIDENTE FEDERALE**

### **941136                      A.S.D. CASTELLAMMARE CALCIO**

Preso atto che la Società, **A.S.D. CASTELLAMMARE CALCIO** ha rinunciato al Campionato Nazionale di Serie B Femminile;

atteso che la stessa non ha presentato al Presidente Federale alcuna istanza;

si comunica che, per quanto attiene la predetta Società visto l'art 110 delle NOIF, si dispone lo svincolo a favore delle giocatrici per essa tesserate.

**Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 09/08/2024.**

IL SEGRETARIO  
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE  
Avv. Luca Bergamini